

Proposta di legge

"Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge intende sostenere un intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico e identitario del territorio della Regione costituito dalle mura storiche presenti in modo molto rilevante sul territorio toscano.

Il recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, rappresenta dunque un intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico e identitario che si colloca appieno nell'esercizio delle competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, proprie dell'amministrazione regionale.

Tale intervento è rivolto a restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato; per tale finalità la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di comuni che intendano realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche, mediante – appunto – il ripristino dell'accessibilità ai luoghi oltre alla creazione di percorsi culturali.

Descrizione dell'articolato.

La presente proposta di legge si compone di 8 articoli:

Art. 1 Finalità

In questo articolo è individuata la finalità specifica dell'intervento normativo. La Regione – che da tempo realizza politiche rivolte alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Toscana – riconosce il valore storico e culturale del patrimonio architettonico costituente fortificazione muraria rilevando nello specifico il peculiare carattere identitario del territorio regionale che in tale patrimonio risiede e che deriva dalla sua correlazione alle vicende storiche della Toscana in tutte le epoche del suo sviluppo.

Art. 2 Oggetto

L'articolo 2 si riferisce alla materia propria della PdL che disciplina interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi, delle torri, dei castelli e dei ponti, mediante il ripristino dell'accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.

Art. 3 Contributi

In questo articolo si specificano le linee operative dell'intervento normativo che disciplina l'erogazione a favore dei Comuni di contributi finalizzati a realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche, mediante il ripristino dell'accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.

Le modalità operative per l'attuazione operativa degli interventi sono demandate ad una deliberazione della Giunta regionale adottata nei limiti previsti dal bilancio di previsione e nel rispetto degli indirizzi e criteri espressi nel DEFR, ed in coerenza con la filiera di programmazione regionale in materia culturale, rinviando quindi alle disposizioni dell'Art. 4 della Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

L'ammissibilità della domanda di concessione dei contributi, da parte dei comuni è correlata all'approvazione del progetto definitivo o il progetto esecutivo relativo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture).

Art. 4 Criteri di priorità

In questo articolo si specificano i criteri di priorità per la valutazione di qualità delle domande di contributo presentate dai Comuni. In tal senso viene recuperato interamente il set di criteri già contenuti nella precedente Legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana).

Art. 5 Revoche

Questo articolo, recuperando le disposizioni della precedente Legge regionale 1 agosto 2016, n. 46, disciplina la revoca del contributo in caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel decreto di concessione del medesimo e le conseguenti misure (restituzione delle somme erogate con la maggiorazione derivante dall'applicazione degli interessi legali). Si stabilisce inoltre l'applicabilità della compensazione di quanto dovuto in seguito alla revoca, con ulteriori somme di cui sia prevista l'erogazione - a valere sul bilancio della Regione - a favore dei comuni inadempienti.

Art. 6 Norma finanziaria

Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023, mentre agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 7 Abrogazione Legge regionale, 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana)

La presente proposta di legge fornisce compiuta disciplina alla materia e pertanto si rende opportuna l'abrogazione della precedente Legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana).

Art. 8 Entrata in vigore

La proposta di legge presenta la formulazione dell'entrata in vigore condizionata alla data di entrata in vigore della Legge di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.